

Delib.G.R. 31 ottobre 2006, n. 793 ⁽¹⁾.

«Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti» (L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, art. 56). Modalità di utilizzazione dello stanziamento capitolo H41557 bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2006.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 2006, n. 32, suppl. ord. n. 7

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali

Vista la *legge 27 maggio 1991, n. 176* "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1989" ed, in particolare, l'art. 19;

Vista la *legge 15 febbraio 1996, n. 66* "Norme contro la violenza sessuale";

Vista la *legge 28 agosto 1997, n. 285* "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera h);

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";

Vista la *legge 3 agosto 1998, n. 269* "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che tra l'altro all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare specificamente interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a sfondo sessuale e al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;

Visto l'*art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della loro rispettiva attuazione a livello territoriale;

Vista la *L.R. 17 febbraio 2005, n. 9*, concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2005";

Considerato che a norma dell'*art. 56 della predetta legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9* la Regione:

a) promuove lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti;

b) disciplina le modalità di intervento e il piano di programmazione;

Ritenuto necessario che, per l'attuazione di quanto stabilito al precedente articolo, gli interventi di sostegno in favore dei minori che dovranno esser perseguiti sono:

a) azioni di **prevenzione e informazione** rivolte in primo luogo ai bambini e genitori al fine di favorirne la capacità di autotutela e di sensibilizzare categorie professionali che possono esser coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento;

b) interventi di **assistenza domiciliare educativa** (c.d. Home visiting) in quei nuclei familiari nei quali venga rilevato un alto grado di disagio socio-relazionale, onde prevenire la istituzionalizzazione e/o l'allontanamento del minore;

c) istituzione del servizio di "**Ascolto protetto del minore**" da parte di esperti e di professionisti formati che conoscano le tecniche di ascolto del minore e che si avvalgono di strutture operative specializzate di assistenza. Tale servizio dovrà essere in rete con i servizi territoriali;

d) realizzazione di equipe specializzate integrate, in grado di garantire un idoneo intervento a tutela del minore, prevedendo un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico inteso come **riabilitazione psichica**;

Ritenuto opportuno, di istituire servizi in rete rivolti alla prevenzione cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti attuando gli interventi sopra riportati;

Tenuto conto di attivare le iniziative relative al graduale sviluppo di una rete dei servizi territoriali qualificati;

Considerato che si rende necessario monitorare e verificare l'efficacia dei centri di ascolto, degli sportelli di accoglienza e degli interventi domiciliari attivati dai servizi territoriali;

Considerato altresì che la dimensione del fenomeno richiede di dover supplire, gradualmente, ai servizi carenti sia per quanto riguarda un qualificato ascolto protetto che per interventi domiciliari mirati;

Ritenuto che di norma l'ambito territoriale locale ottimale per la pianificazione degli interventi di contrasto nei fenomeni di abuso in danno dei minori sia quello delle Aziende Sanitarie o dei Comuni d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto inoltre che la programmazione degli interventi debba vedere coinvolte le organizzazioni del terzo settore;

Ritenuto opportuno per i motivi su esposti, che saranno ammessi a contributo le proposte progettuali presentate da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dai Comuni d'intesa con le Aziende sanitarie Locali, attraverso la cui realizzazione vengono perseguite le finalità sopra citate di cui ai punti a, b, c, d, e saranno privilegiate secondo l'ordine le ASL o i Comuni che promuovono la realizzazione di proposte specifiche concernenti il maggior numero dei punti suddetti;

Atteso che sul cap. H41557, Bil Reg.le Es. fin. Anno 2006 denominato "interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti" è stata iscritta la somma di euro 170.000,00;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0230 del 14 giugno 2006

Ritenuto di ammettere a contributo la proposte progettuali, di durata annuale, per la cui realizzazione non può esser assegnato un importo maggiore di € 50.000;

Sentito il parere della Competente Commissione Consiliare in data 31 ottobre 2006;

Considerato che la procedura di consultazione e concertazione con le parti sociali non è stata esperita in quanto tale provvedimento non ha natura programmatoria generale;

all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, in attuazione dell'*articolo 56 della L.R. n. 9/2005*:

1) di ammettere a contributo regionale le proposte progettuali, di durata annuale, riguardanti:

a) azioni di **prevenzione e informazione** rivolte in primo luogo ai bambini e genitori al fine di favorirne la capacità di autotutela e di sensibilizzare categorie professionali che possono esser coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento;

b) interventi di **assistenza domiciliare educativa (c.d. Home visiting)** in quei nuclei familiari nei quali venga rilevato un alto grado di disagio socio-relazionale, onde prevenire la istituzionalizzazione e/o l'allontanamento del minore;

c) istituzione del servizio di "**Ascolto protetto del minore**" da parte di esperti e di professionisti formati che conoscano le tecniche di ascolto del minore e che si avvalgono di strutture operative specializzate di assistenza. Tale servizio dovrà essere in rete con i servizi territoriali;

d) realizzazione di equipe specializzate integrate, in grado di garantire un idoneo intervento a tutela del minore, prevedendo un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico inteso come **riabilitazione psichica**;

2) di stabilire che per la realizzazione di ciascun progetto sarà erogato un contributo massimo di **Euro 50.000,00** che graverà sul capitolo H41557 che offre la sufficiente disponibilità. Qualora le risorse disponibili non siano comunque sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, ai fini dell'assegnazione dei contributi si terrà conto:

- dell'articolazione e della consistenza del progetto;
